

## REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

## PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

## PARTE PRIMA

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32*

## SOMMARIO

**LEGGE REGIONALE 25 Luglio 2011 N. 18**

**Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.**

pag. 2

**LEGGE REGIONALE 25 Luglio 2011 N. 19**

**Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).**

pag. 5

**LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2011 N. 18****Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**  
**(Adeguamento della tassa)**

1. A decorrere dall'anno accademico 2011/2012 la misura della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 29 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) e successive modificazioni e integrazioni è così determinata in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario (I.S.E.E.U.):
  - a) euro 70,00 (settanta/00) per un reddito I.S.E.E.U. sino a euro 13.000,00;
  - b) euro 85,00 (ottantacinque/00) per un reddito I.S.E.E.U. da euro 13.000,01 a euro 20.000,00;
  - c) euro 105,00 (centocinque/00) per un reddito I.S.E.E.U. da euro 20.000,01 a euro 30.000,00;
  - d) euro 135,00 (centotrentacinque/00) per un reddito I.S.E.E.U. da euro 30.000,01 a euro 50.000,00 ed oltre.
2. La tassa regionale di cui al comma 1 deve essere corrisposta entro i termini di scadenza dell'iscrizione e contestualmente ad essa all'Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.). Lo studente che provvede oltre tale termine è tenuto al pagamento di una indennità di mora pari al 30 per cento della tassa per i ritardi da uno a trenta giorni e al 50 per cento della tassa per i ritardi oltre i trenta giorni.

**Articolo 2**  
**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 25 luglio 2011

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2011 N. 18**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Sergio Rossetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 34 in data 28 giugno 2011;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 giugno 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 158;*
- c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 29 giugno 2011;*
- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamento nella seduta del 15 luglio 2011;*
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 19 luglio 2011;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 28 luglio 2011*

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

*Relazione di maggioranza (Consigliere Alessio Cavarra)*

*con il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, la Regione Liguria intende ridisciplinare attraverso una più appropriata applicazione dei principi di equità e progressività la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, il cui importo è interamente destinato a cofinanziare gli interventi riservati agli studenti che sulla base dei requisiti di merito e di reddito previsti dalla normativa vigente, utilizzano i servizi dell'Azienda regionale per i servizi scolastici ed universitari (ARSSU).*

*Il provvedimento oltre a prevedere che il reddito della famiglia dello studente sia calcolato attraverso l'ISEEU, strumento specifico per il diritto allo studio universitario, introduce un aumento della tassa regionale esclusivamente per le famiglie con redditi più elevati, lasciando invariati gli importi dovuti per i redditi più bassi già stabiliti con legge regionale nel 2006. In particolare per le famiglie con redditi ISEEU compresi fra 20.000 e 30.000 euro la tassa aumenta di 5 euro, per i redditi compresi fra 30.000 e 50.000 di 25 euro mentre per i redditi superiori a 50.000 euro passa da 120 euro a 135 euro.*

*Si rammenta inoltre che gli studenti che raggiungono i requisiti di merito ed il cui reddito ISEEU non superi Euro 15.487,00 sono esonerati dal pagamento della tassa regionale, come pure dal pagamento della tassa universitaria.*

*Dal 2006, per 4 anni, è stato possibile coprire la totalità delle domande di borse di studio ma la diminuzione dei finanziamenti per il diritto allo studio da parte del Governo rischia di mettere in crisi i servizi a favore degli studenti, dal momento che con le risorse disponibili non è più possibile soddisfare come in passato tutte le domande dei ragazzi.*

*La rivalutazione degli importi, consentirà attraverso il recupero di nuove risorse, la continuità dei servizi destinati al diritto allo studio universitario, dando così attuazione allo strumento di programmazione regionale costituito dal piano triennale recentemente approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 12 del 1° giugno 2011.*

*Il testo del disegno di legge, composto da tre articoli, è stato esaminato in sede di II Commissione consiliare competente per l'esame in sede referente ed è stato illustrato dagli Assessori competenti a cui hanno fatto seguito le audizioni dei soggetti direttamente interessati dal provvedimento.*

*In tali occasioni il provvedimento è stato oggetto di dibattito e fruttuoso approfondimento anche a seguito del contributo di tutti i rappresentanti delle forze politiche presenti in questa Assemblea Legislativa.*

*Con il presente provvedimento viene inoltre introdotto, per la prima volta, l'istituto della mora per i ritar-*

*dati pagamenti.*

*In particolare il provvedimento prevede all'articolo 1, comma 2, l'introduzione del pagamento di una indennità di mora pari al trenta per cento della tassa per i ritardi da uno a trenta giorni e del cinquanta per cento della tassa per i ritardi oltre i trenta giorni.*

*La Commissione ha provveduto in data 24 marzo 2011 all'approvazione del disegno di legge a maggioranza dei componenti.*

*Auspico che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Edoardo Rixi)*

*Alla luce della volontà della Giunta Regionale di aumentare delle tasse universitarie il Gruppo della Lega Nord non può che esprimere la sua totale contrarietà.*

*La Lega Nord infatti aveva auspicato che fosse inserito un articolo che impegnava la Giunta a reinvestire le somme di denaro risultanti dall'aumento delle tasse in borse di studio per le fasce più deboli o al miglioramento del servizio.*

*Invece l'aumento delle tasse deciso dalla Giunta di sinistra sarà solo l'ennesimo aggravio che peserà sulle spalle delle famiglie. Già oggi un numero enorme di studenti non completa gli studi universitari. Una delle ragioni di questo abbandono è sicuramente il costo eccessivo che gli studi rappresentano per molte famiglie della classe media.*

*Il territorio ligure già di per sé soffre di una conformazione geografica che rende gli spostamenti particolarmente difficili e costosi, se a ciò la Giunta aggiunge tasse irragionevoli è evidente che le attuali giovani generazioni vedranno sabotati i loro sforzi per ricevere un'istruzione superiore.*

*Infine dopo il recente scandalo riguardante le borse di studio e le agevolazioni truccate ricordiamo alla Giunta che come Lega Nord è da diverso tempo che segnaliamo una necessità di maggior rigore nei controlli. Come sempre i nostri appelli sono rimasti inascoltati ed ora il problema è esploso in tutta la sua gravità.*

*In base a questi fatti inoppugnabili chiediamo che la Giunta si applichi per sostenere gli universitari e le loro famiglie, anziché aggravare le loro già notevoli difficoltà.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

- *La legge regionale 10 luglio 1996, n. 29 è pubblicata nel B.U. 24 luglio 1996, n. 15.*

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Istruzione, Formazione, Lavoro e Sport*

## **LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2011 N. 19**

**Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

### **Articolo 1**

**(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))**

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2012".

### **Articolo 2**

**(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 23/2007)**

1. L'articolo 16 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

#### **"Articolo 16**

**(Quota di gettito per Programmi Ambientali)**

1. Il 30 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle Province, è destinato alla costituzione di apposito fondo per il finanziamento dei programmi regionali in campo ambientale.
2. Il 10 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle Province, è destinato ad interventi in materia di difesa del suolo e protezione civile.
3. Nell'ambito della quota di gettito di cui al comma 1, la Regione destina una percentuale non inferiore al 5 per cento a programmi in campo ambientale aventi come beneficiari i Comuni che raggiungono i risultati di raccolta differenziata indicati all'articolo 205 del d.lgs.152/2006."

### **Articolo 3**

**(Sostituzione dell'Allegato A della l.r. 23/2007)**

1. L'Allegato A della l.r. 23/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

## “Allegato A (articolo 3)

Tabella - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in funzione della nuova classificazione delle discariche ex articolo 4 del d.lgs. 36/2003.

Regime del tributo		
Tipologie rifiuti	Importi €/kg	Importi €/Ton
A. RIFIUTI INERTI DEL SETTORE MINERARIO, ESTRATTIVO, EDILIZIO, LAPIDEO E METALLURGICO, IVI COMPRESI I RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA SCAVI		
– All.2 d.m.18 luglio 1996	0,001236	1,236
– All.3 d.m.18 luglio 1996	0,002484	2,484
– All.4 d.m. 18 luglio 1996	0,001860	1,86
B. RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	0,00868	8,68
C. RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	0,00868	8,68
D. RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI IN BASE A DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE	0,01442	14,42
E. SCARTI E SOVVALLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, I CUI STANDARD TECNICO -OPERATIVI SIANO CONFORMI A QUELLI INDIVIDUATI DALLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4	0,002898	2,898
F. SCARTI E SOVVALLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E SPECIALI NON PERICOLOSI I CUI STANDARD TECNICO - OPERATIVI SIANO CONFORMI A QUELLI INDIVIDUATI DALLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4	0,001736	1,736
G. FANGHI PALABILI DI RIFIUTI URBANI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI	0,002898	2,898
H. FANGHI PALABILI DI RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI	0,001736	1,736
I. FANGHI PALABILI DI RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI PERICOLOSI	0,001736	1,736
J. RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AD INCENERIMENTO TAL QUALI SENZA RECUPERO ENERGETICO	0,002898	2,898
K. RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AD INCENERIMENTO TAL QUALI SENZA RECUPERO ENERGETICO	0,001736	1,736
L. RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI IN BASE A DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONFERITI IN DISCARICA DA COMUNI CHE IN BASE ALL'ACCERTAMENTO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. 23/2007 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ABBIANO RAGGIUNTO I RISULTATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 205 DEL D.LGS. 152/2006	0,01030	10,30

**Articolo 4**  
**(Norma transitoria)**

1. Sino al 31 dicembre 2011 trovano applicazione gli importi del tributo di cui all'Allegato A della l.r. 23/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, precedente a quella sostituito ad opera della presente legge.

**Articolo 5**  
**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 25 luglio 2011

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando



**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2011 N. 19**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renata Briano, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 30 in data 17 giugno 2011;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 giugno 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 151;*
- c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 27 giugno 2011;*
- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 15 luglio 2011;*
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 19 luglio 2011;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 28 luglio 2011*

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

*Relazione di maggioranza (Consigliere Alessio Cavarra)*

*La gestione dei rifiuti è uno dei problemi più acuti delle nostre società avanzate. E' strategia consolidata, recepita, negli indirizzi comunitari in materia, di elevare il più possibile l'attività di recupero e riciclaggio dei rifiuti, diminuendo il ricorso a pratiche che comportano rilevanti effetti ambientali.*

*La raccolta differenziata e il sempre più circoscritto ricorso all'avvio di rifiuti in discarica, rappresentano due elementi essenziali per concretizzare politiche ambientalmente corrette di gestione dei rifiuti. Tuttavia va ricordato come il raggiungimento di obiettivi così rilevanti è ostacolato spesso da pratiche consolidate, da difficoltà operative, da penuria di risorse dedicate.*

*Il Disegno di Legge presentato dalla Giunta Regionale, intende affrontare il problema della gestione dei rifiuti, soprattutto dal punto di vista finanziario. E' convinzione diffusa, come dimostra anche l'esperienza di altre regioni a noi vicine, che l'incentivazione di forma di gestione alternativa alla collocazione in discarica, possa essere perseguita anche attraverso l'incremento degli importi del tributo dovuto alla Regione per il conferimento dei rifiuti solidi urbani in discarica. Il Disegno di Legge prevede a questo proposito che il tributo oggi pagato aumenti del 40% a partire dal 2012.*

*Questa misura, a carattere dissuasivo tuttavia da sola non può bastare. Il Disegno di Legge, da questo punto di vista, prevede che una quota rilevante del gettito della cosiddetta "ecotassa" sia destinato espressamente ad iniziative degli Enti Locali a favore dell'ambiente, per sostenere quelle politiche virtuose dei Comuni nel settore della raccolta dei rifiuti, che rappresentano l'altro elemento essenziale per sostenere pratiche ambientalmente corrette. Questa quota è stata aumentata al 30%.*

*Va anche sottolineato che in prospettiva, una riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, si rifletterà sui costi sostenuti dai Comuni e di conseguenza dai cittadini.*

*Va ricordato infine che in Liguria, a differenza di quello che è avvenuto nelle altre Regioni, gli importi della "ecotassa" non hanno conosciuto aumenti rispetto agli incrementi minimi stabiliti a livello nazionale, fino dalla sua istituzione nel 1996.*

*La strada che la Regione Liguria ha deciso di intraprendere rappresenta un modo "forte" per affrontare una questione complessa e, come tale, dovrà essere verificato nel tempo al fine di rendere sempre più praticabile e meno costoso l'obiettivo di una gestione dei rifiuti alternativa alla discarica.*



*La discussione in commissione è stata molto approfondita, con il contributo di tutti i membri della commissione medesima, ed è stata arricchita dai contributi dei soggetti auditi. Da questo confronto e lavoro il DDL della Giunta ha conosciuto anche una modifica specificatamente per quello che riguarda l'aumento del tributo riguardante i rifiuti inerti, indicati nel 20% che ha impegnato la Giunta a presentare apposito emendamento in Consiglio.*

*Auspico che il suddetto Disegno di Legge venga approvato a larga maggioranza di voti.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Roberto Bagnasco)*

*L'Ecotassa è fatta per incrementare la raccolta differenziata e per favorire i Comuni virtuosi che applicano fortemente questo tipo di sistema.*

*Per l'ennesima volta si crea un ulteriore peso nelle tasche dei contribuenti e lo si fa in un momento di grande difficoltà e di importante sofferenza economica; la percentuale ricavata è altresì troppo esigua per permettere il miglioramento del servizio di raccolta differenziata e la realizzazione di impianti consoni a tale servizio.*

*Tutto questo ci porta ad una valutazione negativa di tutta la politica regionale per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti che ad oggi è tra le meno moderne ed efficienti dell'intero paese, considerato che si basa solo sullo smaltimento dei rifiuti attraverso discarica, sistema che comporta gravi rischi di inquinamento, senza una reale programmazione della gestione del ciclo dei rifiuti anche attraverso la realizzazione di impianti di smaltimento di ultima generazione.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Ezio Chiesa)*

*il Disegno di Legge, oggi in approvazione da parte dell'Assemblea Legislativa della Liguria ha per oggetto la revisione degli importi del tributo dovuto alla Regione per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi così come già previsto dalla Legge regionale 23/2007.*

*A tale proposito è bene ricordare che il tributo è stato introdotto come tassa di scopo con la Legge 549/1995 al fine di diminuire lo smaltimento dei rifiuti tal quali a vantaggio di forme di recupero e riciclaggio.*

*L'aumento dell'ECOtassa che come abbiamo visto riguarda il tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi può essere una scelta condivisibile a condizione che gli introiti derivanti vengano destinati in materia ambientale soprattutto per favorire la raccolta differenziata.*

*Tutte le tasse in particolare quelle di scopo devono rispettare la finalità relative al motivo per le quali vengono istituite, nel caso dell'ECOtassa non può certo essere impiegata per finanziare altri capitoli di bilancio che nulla hanno a che vedere con la materia ambientale.*

*Già oggi le risorse provenienti dalla L.R. 23/2007 vengono utilizzate solo per il 20% nei programmi regionali in materia ambientale, compresa una percentuale del 5% destinata ai Comuni e per 80% su altri capitoli di bilancio a mio parere in modo poco trasparente nei confronti del cittadino pagatore e poco produttivo al fine di raggiungere il risultato che la Legge si prefissava.*

*Le risorse aggiuntive provenienti dalla "ECOtassa" se correttamente utilizzate al fine di incentivare la raccolta differenziata provvedendo, in modo particolare, alla realizzazione di impianti dedicati al trattamento della frazione umida, possono in futuro consentire di diminuire drasticamente la quantità dei rifiuti indifferenziati conferiti in discarica.*

*Insomma un giusto investimento delle risorse permetterà ai cittadini ed anche alle amministrazioni locali di ottenere notevoli risparmi. La tassa se utilizzata con proprietà è destinata a garantire future economie per gli Enti e meno oneri per il cittadino.*

*Questo è anche l'unico modo per invertire la tendenza che vede la nostra Regione tra quelle dove la raccolta differenziata è maggiormente carente e ben lontana dalla quota del 65% di differenziata che dovrebbe essere raggiunto entro il 2012.*

*La decisione assunta dalla Giunta di lasciare il 70% sul bilancio in modo indistinto e di riservare solo il 30% del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle Province, alla costituzione di apposito fondo per il finanziamento dei programmi regionali in campo ambientali, non è assolutamente sufficiente e adeguata.*

*Il Gruppo Misto individua anche la scelta/opportunità di impiegare parte delle risorse per la difesa del suolo, per prevenire il dissesto idrogeologico e le emergenze alluvionali che in parte può sopperire alla decisione del Governo che nei mesi scorsi ha annunciato come, in caso di calamità naturali, dovranno essere le Regioni, con l'istituzione di nuove tasse, a farsene carico.*

*Un motivo più che sufficiente per comprendere come l'incremento previsto per l'ECOtassa può, almeno in parte, porre rimedio alle criticità finanziarie relative al dissesto idrogeologico a cui, inevitabilmente, andremo incontro nei prossimi anni.*

*Lo scorso anno il tributo ha garantito un gettito di circa 10 milioni di euro di cui solo 1,8 milioni circa, sono andati ai programmi regionali ambientali; tale gettito è destinato ad aumentare di ulteriori 4 milioni in seguito al provvedimento che andiamo ad approvare.*

*In commissione il Gruppo Misto ha espresso un voto di astensione in quanto la revisione dell'ECOtassa ha previsto solo l'incremento dal 20% al 30% relativo all'art. 3, comma 27, della Legge 549/1995 e non ha individuato risorse finalizzate alla difesa del suolo, per prevenire il dissesto idrogeologico e in caso di emergenze alluvionali.*

*Pertanto il Gruppo Misto chiede che il Consiglio regionale individui, emendando il provvedimento uscito dalla commissione, risorse a favore della difesa del suolo, per prevenire il dissesto idrogeologico e alle emergenze alluvionali.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Lorenzo Pellerano)*

*Si tratta di un provvedimento che dovrebbe migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti in Regione Liguria.*

*Per questo chiediamo che non vengano applicati aumenti al deposito di inerti da parte delle aziende edili perché in Liguria non esiste un sistema di riciclo per questo genere di rifiuti quindi aumentare le tasse a chi non ha modo di diminuire la produzione di rifiuti significherebbe penalizzare le attività economiche, ed in particolare attività che oggi risultano già essere in sofferenza a causa della congiuntura economica.*

*Inoltre chiediamo che le entrate derivanti dall'aumento della tassa vengano destinate tutte alla realizzazione di impianti per la raccolta differenziata e ai comuni virtuosi.*

*In una Regione che spicca fra le peggiori in materia di gestione dei rifiuti e, sostanzialmente, risolve il problema mettendo tutti i rifiuti sotto terra in discarica c'è bisogno di più risorse per ripensare la gestione del ciclo, quindi se si aumentano le tasse il gettito che se ne ricava deve essere dedicato a questo.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Edoardo Rixi)*

*Alla luce della volontà della Giunta Regionale di aumentare del 40% la tassa sui rifiuti il Gruppo della Lega Nord non può che esprimere la sua totale contrarietà.*

*Nel contesto dell'attuale situazione, in cui la maggioranza di sinistra ha concordato di farsi carico di un quantitativo non indifferente di rifiuti napoletani pur essendo la Liguria in una difficile situazione per quanto riguarda le nostre discariche, aumentare in modo così consistente l'ecotassa rappresenta una mancanza di rispetto verso i cittadini liguri ed in particolar modo le imprese.*

*Se la Giunta è costretta a fare cassa a causa delle sue errate politiche di bilancio allora eviti di sobbarcarsi i problemi di altre Regioni e si concentri su quelli della Liguria, che già da soli rappresentano una sfida notevole.*

*In questa situazione per quanto riguarda il DDL n. 151 sulla "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", in particolare all'art. 16, ci si domanda quanto sia rilevante l'entità del 5% previsto al comma 2 e se esso non rischi di penalizzare i Comuni più grandi che stanno facendo un notevole sforzo, anche economico, per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla legge rispetto ad enti di più piccola dimensione che impegnano sforzi economici più modesti sui medesimi obiettivi.*

*Viceversa rispetto al comma 1 dell'art. 16 appare, dal punto di vista delle Autonomie Locali, più opportuno vincolare una percentuale più elevata del 30% rispetto a programmi legati strettamente all'ambiente ed al ciclo dei rifiuti.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

- *La legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 è pubblicata nel B.U. 11 luglio 2007, n. 13.*

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Ambiente – Settore Gestione Integrata dei Rifiuti.*











